CIM spa
Interporto di Novara

Via Carlo Panseri, 118
28100 – Novara
P.I.: 12885880158

Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Interporti. Azioni 4 e 5.

Sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare con tecnologia OCR.

Fase

Specifiche tecniche di fornitura

Oggetto

Capitolato d'oneri

Professionisti

Ing. **Stefano NERVIANI**

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NOVARA
Dott. ing. STEFANO NERVIANI
N° 1200

ELABORATO

A.02

EUROPROGETTI s.r.l.
DIREZIONE E UFFICI
Corte degli Arrotini, 1 28100 Novara – www.europrogetti.eu
Tel +39 0321 455100 – Fax +39 0321 499775 - posta@europrogetti.eu

SOCIETA' CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015

Professionisti	SN – pg	

A. Redazione documento

n.pagine	30
n.allegati	--

B. Lista di distribuzione

CIM S.P.A. Interporto di Novara Via Carlo Panseri 118 – 28100 Novara	1 copia

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	15/10/2021	P.GUGLIELMETTI	S.NERVIANI	S.NERVIANI
File:	13388_ej.21.014.004.0005.doc				

Il presente documento è stampato su carta ecologica certificata

IL PRESENTE ELABORATO E' TUTELATO SUI DIRITTI D'AUTORE DALLE LEGGI NR. 633 DEL 22.04.1942 E NR. 1485 DEL 14.12.1942. OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE , EFFETTUATA SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, RISULTA PERTANTO PROIBITA

INDICE

1. DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO 5

1.1. Oggetto dell'appalto, descrizione sintetica degli interventi 5

1.2. Importo della fornitura 5

1.3. Disciplina economica 5

1.3.1. Anticipazione del prezzo 5

1.3.2. Pagamenti in acconto 6

1.3.3. Conto finale e saldo 7

1.3.4. Riserve 8

1.3.5. Revisione prezzi 8

1.3.6. Divieto di cessione del contratto e del credito 8

1.4. Disciplina del subappalto 9

1.4.1. Subappalto 9

1.4.2. Procedimento di autorizzazione al subappalto 9

1.4.3. Responsabilità dell'Appaltatore nel subappalto 10

1.5. Definizione riserve e controversie 12

1.6. Danni cagionati da forza maggiore 12

1.7. L'esecuzione della fornitura e posa 13

1.7.1. Direttore tecnico e direttore di cantiere 13

1.7.2. Consegna e inizio dei lavori 13

1.7.3. Programma esecutivo dei lavori 14

1.7.4. Cartello di cantiere 15

1.7.5. Contabilizzazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema 15

1.7.6. Ultimazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, operazioni di collaudo, oneri di manutenzione 16

1.7.7. Presa in consegna degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema ultimati 17

1.7.8. Termini per l'ultimazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema 17

1.7.9. Proroghe 18

1.7.10. Sospensioni 19

1.7.11. Penali 20

1.8. Coperture assicurative a carico dell'esecutore e relative modalità di svincolo 21

1.9. Cauzione definitiva 22

1.10. Modifiche tecniche e variazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema 23

1.11. Disposizioni in materia di sicurezza 25

1.11.1. Norme di sicurezza generali 25

1.11.2. Sicurezza sul luogo di lavoro 25

1.11.3. Piano operativo di sicurezza 25

1.11.4. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 26

1.12. Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore 26

1.13. Norme applicate al presente appalto 30

1.13.1. Interpretazione del capitolato d'oneri, del contratto di appalto e degli elaborati progettuali 30

1.13.2. Essenzialità delle clausole, conoscenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei delle attività, responsabilità dell'esecutore 30

1. DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. Oggetto dell'appalto, descrizione sintetica degli interventi

Fornitura ed installazione di un sistema di rilevamento e controllo automatizzato completo, composto da parte hardware e parte software, con tecnologia OCR, del traffico veicolare in ingresso ed in uscita dal Terminal di proprietà CIM S.p.A..

Il sistema installato dovrà essere pienamente integrato con il TOS (Terminal Operating System) del terminal del Committente, attraverso la quale sarà possibile accedere ai dati necessari per la gestione delle autorizzazioni di accesso al nodo logistico e di uscita dallo stesso.

1.2. Importo della fornitura

L'importo complessivo a base d'appalto è pari a € 425.422,00 (diconsi euro quattrocentoventicinquemilaquattrocentoventidue/00) oltre IVA di Legge definito come segue:

Importo opere (soggette a ribasso)	€ 417.100,00
Importo costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.342,00
Totale a base d'asta	**€ 425.422,00**

Il presente appalto a corpo si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte.

Il corrispettivo per la Fornitura e messa in opera e installazione "a corpo" resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detta fornitura e messa in opera.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo di aggiudicazione.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare esecuzione all'opera compiuta sotto le condizioni stabilite da tutti i documenti di gara. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

1.3. Disciplina economica

1.3.1. Anticipazione del prezzo

All'appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà riconosciuto un importo, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto da corrispondere entro 15 giorni dall'emissione del verbale di consegna della fornitura e messa in opera relativo alla Fase 1.

L'anticipazione verrà recuperata proporzionalmente all'avanzamento della fornitura e messa in opera i e conseguentemente all'emissione degli stati di avanzamento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del committente.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se la fornitura e messa in esercizio del sistema non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano al Committente anche gli interessi legali sulle somme restituite con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

1.3.2. Pagamenti in acconto

Nel corso degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema e sull'importo di essi l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento, qualora il suo credito liquido derivante dai lavori eseguiti e dalla relativa quota degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta raggiunga:

- S.A. n.1 40% dell'importo di contratto riferito a fornitura e messa in opera e oneri sicurezza,
- S.A. n.2 70% dell'importo di contratto riferito a fornitura e messa in opera e oneri sicurezza,
- S.A. n.3 100% dell'importo di contratto riferito a fornitura e messa in opera e oneri sicurezza.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo di ogni SA è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.

A garanzia della corretta esecuzione della fornitura e messa in opera sull'importo netto progressivo di ogni SA è operata una ulteriore ritenuta pari a 5% (cinque per cento), da liquidarsi dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo.

In sede di emissione del SA n. 3 la liquidazione non potrà superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale riferito alla fornitura e messa in opera del sistema ed agli oneri della sicurezza, al lordo suddette ritenute di garanzia del 0,5% e 5% e della quota parte del recupero proporzionale della suddetta anticipazione pari al 20%.

L'importo residuo, che viene definito come rata di saldo dell'importo contrattuale riferito agli interventi di fornitura e messa in opera del sistema ed agli oneri della sicurezza, sarà contabilizzato nel conto finale e liquidato secondo le modalità che seguono. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo dei successivi atti aggiuntivi.

L'emissione dei SA avverrà da parte del Direttore dell'esecuzione, al raggiungimento delle previste percentuali di avanzamento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, a fronte della corretta redazione della contabilizzazione dei lavori da eseguirsi secondo le disposizioni previste dal DM 7 marzo 2018 n. 49.

IL SAL è rilasciato nei termini sopra indicati, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il Direttore dell'esecuzione trasmette lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento entro i successivi 10 giorni; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento all'Appaltatore per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato:

- all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
- agli adempimenti di legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Il pagamento dei subappaltatori è a carico dell'Appaltatore, nei limiti e termini previsti dalla norma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e in Contratto.

1.3.3. Conto finale e saldo

Il conto finale degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema è redatto dal Direttore dell'esecuzione entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è quindi trasmesso al responsabile del procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione delle attività è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore entro 30 giorni. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla

fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 1.2.2 è disposto previa costituzione di idonea cauzione o garanzia fideiussoria bancaria, verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione del collaudo provvisorio.

La garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dovrà essere di entità pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

Il predetto certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Appaltatore entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata e/o dalla loro scoperta.

L'importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione Appaltante riterrà opportune così come motivate nell'atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo e/o delle eventuali penali per ritardata esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema.

L'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

1.3.4. Riserve

L'Appaltatore a pena di decadenza deve sollevare tempestivamente eventuali riserve motivate per iscritto nel registro di contabilità.

Le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La mancata motivazione delle riserve apposte e la tardività delle stesse rispetto alla data di conoscenza dell'evento pregiudizievole, rende la riserva inammissibile ed infondata.

1.3.5. Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

1.3.6. Divieto di cessione del contratto e del credito

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto.

E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della commissione al risarcimento del danno, la Committente avrà titolo per dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

1.4. Disciplina del subappalto

1.4.1. Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto medesimo. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

L'Appaltatore può affidare in subappalto, entro il limiti indicati nel presente Capitolato e del Disciplinare di Gara, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria per le quali il subappalto era ammesso;
- all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare.

L'Appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo articolo 1.3.2. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

1.4.2. Procedimento di autorizzazione al subappalto

Qualora l'esecutore si sia avvalso in sede di gara della facoltà di ricorrere al subappalto per talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere rigettata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).

1.4.3. Responsabilità dell'Appaltatore nel subappalto

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13, lettere a) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani operativi di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni in materia di subappalto previste dal presente capitolato e dalla legge si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

La Stazione Appaltante rilascerà i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito

attraverso il subappalto. I subappaltatori potranno richiedere alla Stazione Appaltante i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'ppaltatore.

1.5. Definizione riserve e controversie

Per la definizione delle riserve verrà data applicazione alle previsioni degli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia. Il Foro competente è quello di Novara, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

1.6. Danni cagionati da forza maggiore

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

L'eventuale indennizzo per i danni da riconoscere all'Appaltatore sarà limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione

dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezza d'opera.

1.7. L'esecuzione della fornitura e posa

1.7.1. Direttore tecnico e direttore di cantiere

L'Appaltatore nomina, anteriormente all'avvio delle opere, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente, dandone notizia mediante comunicazione riferita a mezzo posta elettronica certificata al Committente ed al Direttore dell'esecuzione. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura d'oneri con sottoscrizione autenticata, che l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore dell'esecuzione al momento della consegna della fornitura e messa in opera. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori.

Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione dell'Opera, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tale fine, il direttore tecnico assume tutte le competenze e responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore e a questi delegati. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di controllare l'operato e il corretto esercizio delle competenze delegate al direttore tecnico.

L'Appaltatore, anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato può nominare, con le stesse modalità di cui al comma precedente, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico. L'Appaltatore, tramite il/i direttore/i di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dell'esecuzione e la Committente hanno diritto di esigere il cambiamento del/i direttore/i di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Un Direttore di Cantiere dovrà assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, per l'intera durata dell'orario lavorativo.

1.7.2. Consegna e inizio dei lavori

Il Direttore dell'esecuzione, previa disposizione del RUP, provvede alla "consegna dei lavori".

Il Direttore dell'esecuzione comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dell'esecuzione e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento della Fornitura, posa in opera e installazione. Il Direttore dell'esecuzione trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico

dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dell'esecuzione per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Le disposizioni sulla consegna dei lavori indicate sopra si applicano a ciascuna delle due Fasi Operative individuate in progetto ovvero:

- Fase 1 – Interventi su viabilità di uscita a Sud ad eccezione installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare: 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi
- Fase 2 – Interventi su viabilità di accesso Nord e installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare viabilità di uscita Sud: 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi

Per ogni fase operativa verrà quindi emesso un verbale di consegna lavori da cui decorreranno i relativi tempi contrattuali per la fornitura e messa in opera.

L'inizio dei lavori strutturali è comunque subordinato all'avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, acciaio o metallo.

1.7.3. Programma esecutivo dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direttore dell'esecuzione i un proprio programma esecutivo degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento degli interventi di fornitura e messa in opera alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione e dalla Committente, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dell'esecuzione si sia pronunciato il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Appaltatore o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Appaltatore;

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

1.7.4. Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in ciascuna delle aree operative interessate degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in accordo alla Stazione Appaltante.

1.7.5. Contabilizzazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema

La valutazione della Fornitura e messa in opera e installazione sarà fatta a corpo secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del Fornitura e messa in opera e installazione a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per la Fornitura e messa in opera e installazione a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per la fornitura e messa in opera a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nell'art. 1.1.5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza così come identificati dalla Stazione Appaltante verranno liquidati in proporzione all'avanzamento dei lavori.

1.7.6. Ultimazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, operazioni di collaudo, oneri di manutenzione

Il Direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema di ciascuna Fase Operativa, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto per ciascuna fase operativa, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere, a discrezione della Stazione Appaltante, l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dell'esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori di ciascuna fase operativa decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dell'esecuzione le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il Direttore dell'esecuzione non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i relativi termini come sopra esposti nonché per quelli relativi ai pagamenti.

Alle operazioni di collaudo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102 del Codice e le disposizioni previste dalla Parte II Titolo X del D.P.R. 207/2010.

Il collaudo finale dovrà avere luogo entro e non oltre 6 mesi dalla ultimazione delle opere della Fase 2 (interventi su viabilità di accesso Nord e installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare viabilità di uscita Sud).

Esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche degli interventi in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato d'oneri o nel contratto.

Fino all'approvazione finale la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

1.7.7. Presa in consegna degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema ultimati

La Stazione Appaltante, per garantire la funzionalità del terminal e per consentire il corretto svolgimento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, comunica che richiederà la presa in consegna delle opere di cui alla Fase 1 (Interventi su viabilità di uscita a Sud ad eccezione installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare) dopo l'accertamento dell'ultimazione dei lavori e nelle more del collaudo.

La presa in consegna così effettuata costituirà oggetto di apposito verbale ai sensi dell'art.230 del D.P.R. 207/2010.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la possibilità di avvalersi della presa in consegna anticipata anche per gli interventi di Fase 2 (interventi su viabilità di accesso Nord e installazione sistemi di rilevamento e controllo del traffico veicolare viabilità di uscita Sud).

L'Appaltatore non si potrà opporre a tali prese in carico né potrà reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può chiedere che il verbale di presa in carico, atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della Direzione dell'Esecuzione o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all'emissione del collaudo.

1.7.8. Termini per l'ultimazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema

Il tempo utile per ultimare degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema è quello posto a base di gara ovvero:

- Fase 1 – Interventi su viabilità di uscita a Sud : 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi
- Fase 2 – Interventi su viabilità di accesso Nord: 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi

I tempi indicati sono da considerarsi decorrenti dall'emissione dei relativi verbali di consegna di cui all'art. 1.7.2. I tempi contrattuali saranno conseguentemente adeguati sulla base del ribasso indicato in sede di offerta.

Il Direttore dell'esecuzione si riserve di modificare l'ordine delle fasi in funzione dell'avanzamento delle opere civili

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da Direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato d'oneri;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dell'esecuzione, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

1.7.9. Proroghe

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare gli interventi di fornitura e messa in opera del sistema nei termini fissati di cui all'art. 1.7.8 può richiederne la proroga, entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale di riferimento.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare gli interventi di fornitura e messa in opera del sistema nei termini stabiliti dagli atti contrattuali, decorrenti dalle date dei verbali di consegna di ciascuna fase operativa.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dell'esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora gli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nei termini contrattuali e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

1.7.10. Sospensioni

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che gli interventi di fornitura e messa in opera del sistema procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle Amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione complessiva dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Appaltatore si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dell'esecuzione;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

1.7.11. Penali

Nel caso di mancato rispetto di ciascun termine stabilito per l'ultimazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema di ciascuna fase operativa, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio delle attività rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione per la consegna degli stessi ai sensi del precedente articolo 1.7.2;

b) nell'inizio delle attività per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente articolo 1.7.2

c) nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione;

d) nel rispetto dei termini imposti dal direttore dell'esecuzione delle attività per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate.

La penale irrogata ai sensi dei punti da a), b), c), d) è revocata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle attività, rispetta il termine stabilito per l'ultimazione della Fornitura e messa in opera e installazione.

La penale riferita al mancato rispetto dei tempi di cui alla Fase 1 è revocata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema della Fase 2, rispetta la somma dei termini contrattuali.

La penale ai sensi dei punti a), b), c) è applicata all'importo delle attività ancora da eseguire; la penale di cui al punto d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dell'esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.

L'importo complessivo delle penali determinate come sopra non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il contratto viene risolto a discrezione della Stazione Appaltante.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

1.8. Coperture assicurative a carico dell'esecutore e relative modalità di svincolo

Il concorrente aggiudicatario è tenuto a costituire e a consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della stipula del contratto di appalto le seguenti polizze assicurative:

a) una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, comprese spese di demolizione e sgombero e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.

   Tale polizza dovrà essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici e comprendere:

- la polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari a euro 5.000.000,00 e con validità dall'inizio delle attività al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.

- la responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell'Appaltatore, con massimale pari a euro 500.000,00.

Tale polizza d'assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per:

- danni alle proprietà di terzi e/o nelle quali si eseguono le attività o dei fabbricati vicini;

- danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;

- danni a condutture sotterranee.

Si precisa che i rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore dell'esecuzione ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

In tutte le polizze di cui sopra dovrà apparire l'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

1.9. Cauzione definitiva

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della Fornitura, messa in opera e installazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

1.10. Modifiche tecniche e variazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto della normativa vigente, di apportare modifiche tecniche in corso d'opera che si ritenessero necessarie per la buona riuscita della fornitura.

Tali modifiche potranno costituire un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori/forniture/servizio medesimi.

L'eventuale variazione al contratto di appalto potrà essere autorizzata dal RUP nei casi contemplati dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati secondo il seguente ordine di priorità:

- desumendoli dal prezziario delle opere pubbliche della Regione Piemonte in vigore alla data di formulazione dell'offerta;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate tramite indagini di mercato avendo comunque a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, La Stazione Appaltante ingiungerà l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Nel caso di varianti in corso d'opera che la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle attività eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono considerati varianti, gli interventi - non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - disposti dal Direttore dell'esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non

comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

La variante deve comunque comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribasso nonché l'adeguamento dei piani operativi.

1.11. Disposizioni in materia di sicurezza

1.11.1. Norme di sicurezza generali

Gli interventi di fornitura e messa in opera del sistema appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L' Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare le attività qualora sia in difetto nell' applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

1.11.2. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

1.11.3. Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore prima dell'inizio degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, dovrà predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza previsto dall'art.89 comma l lett. h) del D.Lgs.n.81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere quanto indicato nell'Allegato XV al D.Lgs.n.8l/2008 con riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo.

1.11.4. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del citato decreto.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo è a carico rispettivamente dell'impresa mandataria capogruppo e dell'impresa esecutrice. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell' esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

1.12. Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre a quanto previsto dal presente Capitolato e dalle disposizioni di legge, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione dalle Specifiche tecniche di fornitura e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell'esecuzione, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dallo stesso Direttore dell'esecuzione su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

h) la concessione, su richiesta del Direttore dell'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dal Direttore dell'esecuzione, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al

Direttore dell'esecuzione, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale del Direttore dell'esecuzione e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dell'esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte del Direttore dell'esecuzione con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dell'esecuzione; nel caso di sospensione delle attività deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dell'esecuzione, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dalla legislazione comunitaria nazionale in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli al Direttore dell'esecuzione, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore dell'esecuzione, con tempestività, le fatture relative alle forniture/lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato d'oneri e ordinate dal Direttore dell'esecuzione che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al Direttore dell'esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dal Direttore dell'esecuzione su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero

possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione degli interventi di fornitura e messa in opera del sistema stessi e comunque a semplice richiesta del Direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dallo stesso Direttore dell'esecuzione.

L'Appaltatore deve produrre al Direttore dell'esecuzione un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta del Direttore dell'esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

1.13. Norme applicate al presente appalto

Per tutto quanto non espressamente regolato dai Documenti Contrattuali si applicano, indipendentemente dal fatto che nella documentazione d'appalto siano citate, le seguenti norme:

a) Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i. per la parti vigenti;

c) Testo Unico sulla Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

d) Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018 n.49.

1.13.1. Interpretazione del capitolato d'oneri, del contratto di appalto e degli elaborati progettuali

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi compreso il presente Capitolato d'oneri prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali la Fornitura, messa in opera e installazione è stata progettata in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse della Stazione appaltante.

In caso di norme del Capitolato d'oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato D'oneri d'appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

1.13.2. Essenzialità delle clausole, conoscenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei delle attività, responsabilità dell'esecutore

L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto d'appalto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni/fornitura, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura e messa in opera, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione dei delle attività.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura e messa in opera, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato d'oneri.

La presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna della Fornitura, messa in opera e installazione, al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.